

PROVVEDIMENTO N.17 DEL 15 APRILE 2014 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL

REGOLAMENTO N. 20 DEL 26 MARZO 2008 IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI, COMPLIANCE ED ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E 191, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTI LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

REGOLAMENTO N. 15 DEL 20 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO IV (GRUPPO ASSICURATIVO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO N. 2 DEL 9 MAGGIO 2006 CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI.

RELAZIONE

Roma, 15 aprile 2014

Il 31 ottobre 2013, l'EIOPA ha pubblicato sul proprio sito *internet* gli "Orientamenti sul sistema di *governance*"¹, gli "Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)"², gli "Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali competenti"³ con i relativi Allegati⁴ III, IV, V, VI e gli "Orientamenti sulla procedura preliminare dei modelli interni"⁵.

Tali orientamenti (nel prosieguo "lineeguida"), emanati ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 1094/2010 (c.d. Regolamento EIOPA), sono indirizzati alle Autorità di vigilanza nazionali e, in sostanza, anticipano parti del futuro regime di vigilanza prudenziale *Solvency II*. Le lineeguida, al di là degli obiettivi generali di miglioramento dell'efficacia della supervisione, hanno lo scopo di assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che saranno assoggettate al regime *Solvency II* si preparino per tempo alla sua prima applicazione, prevista per il 1° gennaio 2016. Scopo delle linee guida è anche quello di assicurare che l'avvicinamento al nuovo regime *Solvency II* avvenga in maniera armonizzata nei vari Stati membri.

¹https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/System_of_Governance/EIOPA_2013_00200000_IT_TRA.pdf

²https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/ORSA/EIOPA_2013_00190000_IT_TRA.pdf

³https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Submission_of_Information_to_National_Competent_Authorities/guidelines/EIOPA_2013_00220000_IT_TRA.pdf

⁴<https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-submission-of-information-to-national-competent-authorities/index.html>

⁵https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Pre_Application_of_Internal_Models/EIOPA_2013_00210000_IT_TRA.pdf

Le linee guida contengono indicazioni su quattro diverse aree - tutte ritenute fondamentali ai fini di un'effettiva preparazione al nuovo regime di solvibilità: il sistema di *governance* (comprensivo del sistema di gestione dei rischi interni all'impresa), la valutazione interna del profilo di rischio dell'impresa secondo i principi *Solvency II* (cd. FLAOR⁶, basato su principi ORSA⁷), gli obblighi di informativa alle Autorità nazionali (cd. *reporting*) e la fase di procedura preliminare (cd. *pre-application*) per le imprese che intendono utilizzare modelli interni, completi o parziali, per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità in ambito *Solvency II*.

Le linee guida tengono conto del principio di proporzionalità richiamato nella Direttiva *Solvency II* (2009/138/EU) e prevedono che, nella loro applicazione si consideri la natura, la portata e la complessità dei rischi relativi all'attività dell'impresa/gruppo.

Al riguardo, ai sensi della procedura di *comply or explain* applicabile alle linee guida EIOPA, l'IVASS ha comunicato a EIOPA che intende adottare azioni volte al loro recepimento, in modo da realizzare una completa e tempestiva preparazione al nuovo regime e assicurarne la piena applicabilità nel momento della sua entrata in vigore.

Tali azioni si sono concretizzate in modifiche e integrazioni ai vigenti Regolamenti ISVAP n. 20/2008 e n. 36/2011 ed a conseguenti modifiche al Regolamento ISVAP n. 15/2008 ed alla Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2/2006, che si emanano in via definitiva con il presente Provvedimento. A completamento delle azioni per il recepimento nazionale delle linee guida è stata emanata un'apposita lettera al mercato introduttiva degli aspetti che presentano profili di maggiore novità rispetto all'attuale regime *Solvency I*, in particolare, ove tali profili siano legati ai requisiti finanziari *Solvency II* che, ad oggi, non sono ancora completamente definiti.

Le modifiche e le integrazioni ai Regolamenti ISVAP n. 20/2008 e n. 36/2011 sono state oggetto di pubblica consultazione dal 14 gennaio al 28 febbraio 2014. Inoltre, l'IVASS ha incontrato i principali *stakeholders* sia prima che dopo la fase di pubblica consultazione.

Il presente Provvedimento riporta:

- negli articoli da 1 a 37 le modifiche agli articoli ed allegati del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;
- negli articoli da 38 a 52 le modifiche agli articoli ed allegati del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011;
- all'articolo 53 le modifiche al Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 conseguenti all'introduzione dell'articolo 28 bis nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;
- all'articolo 54 le modifiche alla Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;
- agli articoli 55 e 56, disposizioni sulla pubblicazione, sull'entrata in vigore delle modifiche ai Regolamenti e sulla tempistica di adeguazione ad alcune disposizioni del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

⁶ Per FLAOR si intende *Forward Looking Assessment of Own Risks* – il termine è associato alla valutazione prospettica dei rischi che le imprese devono effettuare nella fase preparatoria a *Solvency II*.

⁷ Per ORSA si intende *Own Risks and Solvency Assessment*, il termine è associato alla valutazione prospettica del profilo di rischio e della solvibilità che le imprese effettueranno a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva *Solvency II*.

Le modifiche apportate al Regolamento ISVAP 20/2008 sono allineate ai principi e agli obiettivi che hanno caratterizzato la versione originale dell'atto normativo, risalente al 2008 e da ultimo aggiornato nel 2012, integrandoli e allineandoli, per quanto possibile nella presente fase preparatoria, con i criteri e le logiche del futuro regime *Solvency II*.

Premesso quanto sopra, di seguito vengono descritte le principali modifiche al Regolamento ISVAP n. 20/2008, seguendo l'ordine dei suoi articoli come integrati o modificati dal Provvedimento.

Capo II – Sistema dei Controlli Interni

Nella Sezione I – Principi generali - è stato integrato l'articolo 4 (Obiettivi del sistema dei controlli interni) mediante l'adeguamento del "principio di proporzionalità" alla natura, portata e complessità dei rischi aziendali inerenti all'attività dell'impresa, in un'ottica attuale e prospettica. Il principio viene più volte richiamato nel corpo del Regolamento.

Inoltre, tra gli obiettivi del sistema dei controlli interni è stato incluso il "tempestivo sistema di *reporting* delle informazioni aziendali" ed è stato introdotto il principio del c.d. *forward looking* anche con riferimento alla gestione dei rischi e alla salvaguardia del patrimonio dell'impresa.

Nella Sezione II – Ruolo degli organi sociali – l'articolo 5 (Organo amministrativo) è stato oggetto di una significativa revisione, al fine di assicurare una sempre maggiore consapevolezza e partecipazione dell'organo amministrativo al processo decisionale. A tal fine l'organo stesso è, tra l'altro, chiamato ad approvare ulteriori politiche gestionali in aggiunta a quelle già previste in materia di esternalizzazioni e di investimenti.

In particolare, si evidenziano le direttive che l'organo amministrativo deve definire in materia di:

- requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità ed indipendenza non solo per i componenti degli organi sociali, ma anche per i responsabili delle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance* o comunque per coloro che rivestono "posizioni chiave" per la gestione dell'impresa, ivi compresi i referenti e/o responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate, in caso di esternalizzazione di dette funzioni all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo;
- gestione dei rischi (ivi incluse quelle sulla valutazione dei rischi attuali e prospettici);
- revisione interna e, più in generale, per le funzioni di *risk management*, di *compliance* e della stessa revisione interna;
- reportistica interna ed esterna (verso l'Autorità di Vigilanza) dell'impresa.

Sempre al fine di garantire la trasparenza della gestione dell'impresa e della conseguente chiara definizione di ruoli e responsabilità al suo interno, sono state altresì previste l'approvazione e la diffusione, a tutte le strutture interessate, di un documento in cui l'organo amministrativo illustra i compiti e le responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari, e delle funzioni di *risk management*, di *compliance* e di revisione interna nonché i flussi informativi tra i soggetti sopra citati.

Le imprese potranno adeguarsi alle disposizioni concernenti i nuovi adempimenti in capo all'organo amministrativo entro il 31 dicembre 2014.

Nella stessa Sezione **all'articolo 7** (Alta Direzione) è stato incluso tra i compiti dell'alta direzione anche quello di dare attuazione alle nuove politiche introdotte aventi contenuto gestionale (di sottoscrizione, di riservazione e di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo).

Nella *Sezione III* - Componenti del sistema dei controlli interni – sono stati integrati gli **articoli 11** (Attività di controllo e separazione dei compiti), **13** (Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare) e **14** (Sistemi informatici).

E' stato altresì introdotto **l'articolo 12 bis** (Sistema di gestione dei dati) tenuto conto della necessità di formalizzare prassi già in uso per la tracciabilità dei dati aziendali al fine di poter disporre di informazioni complete e aggiornate relativamente agli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilità. Ciò sempre nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità.

In sede di prima applicazione, le imprese redigono un piano di implementazione per l'adeguamento alle disposizioni seguendo una tempistica che l'Istituto si attende sia compatibile con l'entrata in vigore del nuovo regime *Solvency II*.

Capo III – Revisione interna

Le modifiche apportate al Capo III riguardano gli **articoli 15** (Funzione di revisione interna) e **16** (Esterneizzazione di revisione interna); è stato altresì introdotto **l'articolo 15 bis** (Responsabile della funzione di revisione interna).

Le modifiche e le integrazioni sono volte a rafforzare la natura indipendente della funzione di revisione interna e a racchiudere in un unico articolo i compiti attribuiti al responsabile della funzione - in parte già ricompresi nella versione originaria del Regolamento n. 20/2008 - in modo da allineare il nuovo articolato con quello delle funzioni di *risk management* e di *compliance*.

Si segnala in particolare il potere attribuito al responsabile della funzione di revisione interna di effettuare, ove necessario, anche verifiche non ricomprese nel piano di *audit*.

Capo IV – Gestione dei rischi

L'intero Capo è stato oggetto di modifiche e di integrazioni volte alla suddivisione dell'articolato per tematiche specifiche: obiettivi, individuazione e valutazione dei rischi (comprensivo anche delle analisi quantitative e qualitative) nonché compiti e ruoli della funzione di *risk management* e del suo responsabile.

Sono stati modificati e integrati **gli articoli:**

- **18** (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi) principalmente nella parte in cui è stato esplicitato, nell'ambito della politica di gestione del rischio derivante dagli investimenti, il cd. *prudent person principle*, che trova una concreta applicazione nelle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 in materia di investimenti, in tal senso aggiornato;
- **19** (Individuazione dei rischi), limitatamente alla revisione, aggiornamento periodico e valutazione di efficacia dei piani di emergenza predisposti per le maggiori fonti di rischio cui l'impresa è esposta;

- **20** (*Stress test* e altri strumenti di analisi), limitatamente alla previsione di “altri strumenti di analisi” prospettiche, quantitative e qualitative, in aggiunta all’originario strumento dello *stress test*;
- **21** (Funzione di *risk management*), con particolare riguardo ai compiti ad essa attribuiti, tra i quali si segnalano principalmente l’attuazione di valutazioni del profilo di rischio dell’impresa, il concorso nella definizione della politica di gestione del rischio e la definizione dei criteri e delle metodologie di misurazione dei rischi stessi, la segnalazione all’organo amministrativo dei rischi individuati come maggiormente significativi anche in termini potenziali, il monitoraggio dell’attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale del rischio dell’impresa nel suo complesso.
L’organizzazione della funzione è stata armonizzata con quella della funzione di *compliance*.

Il contenuto **dell’articolo 19** nella sua formulazione originaria (Individuazione e valutazione dei rischi) è stato ripartito tra il citato **articolo 19** (ora rubricato come “Individuazione dei rischi”) e il nuovo **articolo 19 bis** (Valutazione dei rischi), anche al fine di fornire una specifica evidenza dei criteri posti alla base della valutazione anche prospettica dei rischi cui l’impresa è esposta - che dovranno essere approvati e discussi dall’organo amministrativo – in modo da far proprio fin da ora l’approccio gestionale basato sui rischi.

Le imprese potranno adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 19 bis comma 5 entro il 31 dicembre 2014.

Sono stati introdotti gli **articoli 21 bis** (Responsabile della funzione di *risk management*), nel quale sono stati ricompresi i compiti attribuiti a detta figura, e **l’articolo 21 ter** (Esteralizzazione della funzione di *risk management*) che racchiude le disposizioni inerenti all’*outsourcing* della funzione, prima contenuti in altri articoli del Regolamento stesso. Entrambi gli articoli hanno allineato le disposizioni relative alla funzione di *risk management* con quelle delle funzioni di *compliance* e, da ultimo, anche con quelle della funzione di revisione interna.

Capo V – Funzione di *compliance*

Le modifiche e le integrazioni apportate al Capo V e che hanno riguardato **l’articolo 23** (Funzione di *compliance*), **l’articolo 24** (Responsabile della funzione di *compliance*) e **l’articolo 25** (Esteralizzazione della funzione di *compliance*) sono state apportate al fine di allineare l’articolato delle disposizioni afferenti detta funzione a quella delle funzioni di *risk management* e di revisione interna.

Capo VI – Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

Nell’ articolo 27(Controllo interno e gestione dei rischi del gruppo assicurativo), le modifiche hanno riguardato, in particolare, la parte relativa alla gestione dei rischi di gruppo che deve tener conto dei rischi derivanti anche dalle imprese incluse nel perimetro della vigilanza supplementare, ricomprendendo i rischi derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da imprese non soggette a normativa di settore e da altre imprese soggette a specifica normativa di settore (diversa da quella assicurativa).

Lo spirito dell’innovazione normativa vuole sensibilizzare le imprese a considerare tutti i possibili rischi che possono compromettere la stabilità economica e finanziaria del gruppo assicurativo e delle imprese che lo costituiscono.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo relativamente alla propria *governance*, al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi dell'impresa.

Le imprese potranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 5 entro il 31 dicembre 2014.

Capo VII – Obblighi di comunicazione

L'articolo 28 (Comunicazione all'IVASS), oltre che nella medesima rubrica (ISVAP ora IVASS) è stato modificato prevedendo che le imprese:

- debbano comunicare all'IVASS, nel caso di nomina dei responsabili della funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*, anche l'avvenuta effettuazione da parte dell'impresa delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di detti responsabili nonché dei referenti interni o del responsabile della attività di controllo, in caso di esternalizzazione delle citate funzioni, sulla base di quanto indicato nella politica aziendale in materia. Tale prescrizione integra quella già esistente che prevedeva la comunicazione all'Istituto dei soli nominativi dei responsabili delle citate funzioni;
- debbano redigere una relazione sul sistema dei controlli interni che includa, oltre agli elementi già presenti nel testo del Regolamento n. 20/2008, anche quelli ulteriori concernenti le informazioni più di dettaglio sulle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance* anche nel caso di loro esternalizzazione, ivi incluse le informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite dall'impresa per assicurare che i soggetti responsabili o i referenti/responsabile delle attività di controllo delle attività esternalizzate delle citate funzioni (in caso di esternalizzazione) soddisfino i requisiti di idoneità alla carica, in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza;
- debbano redigere una relazione su sistema di gestione dei rischi che illustri nel complesso le strategie, i processi e le procedure di *reporting* per individuare, misurare, monitorare, documentare, gestire e segnalare efficacemente i rischi cui l'impresa è o potrebbe essere esposta.

E' stato inserito **l'articolo 28 bis** (Relazione della Capogruppo – comunicazione all'IVASS) nel quale è stato trasfuso il testo dell'articolo 6, commi 5 e 6 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, cui è stata aggiunta, in particolare, anche la relazione sui rischi a livello di gruppo che comprenda tra l'altro l'informativa concernente le modalità con cui i sistemi dei controlli interni e gestione dei rischi nonché le procedure di reportistica (interne ed esterne) sono attuate in modo coerente in tutte le imprese del gruppo.

Tale modifica si inquadra nell'obiettivo di graduale razionalizzazione dell'informativa all'IVASS da parte delle imprese e dei gruppi.

Poiché alcune informazioni contenute nelle relazioni di cui agli articoli 28 e 28 bis sono richiamate anche nella relazione FLAOR da inviare all'IVASS di cui al punto 29 della menzionata lettera al mercato, le imprese potranno fare riferimento nella relazione FLAOR alle informazioni dal medesimo contenuto già a disposizione dell'Istituto.

Capo VIII – Disposizioni in materia di esternalizzazione

Nella Sezione I - Condizioni per l'esternalizzazione - sono state oggetto di modifica e integrazioni **gli articoli 31** (Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori), **32** (Accordi di

esternalizzazione), **33** (Controllo sulle attività esternalizzate) e **34** (Poteri di intervento dell'IVASS).

Si segnalano in particolare le integrazioni apportate:

- all'articolo 31, nella parte in cui si richiede che la politica per l'esternalizzazione delle attività dell'impresa definita dall'organo amministrativo, includa tra l'altro i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali e importanti e i piani di emergenza e le relative procedure ivi incluse le strategie di uscita, in particolare, dai contratti di esternalizzazione di funzioni di attività essenziali e importanti;
- all'articolo 33, nella parte in cui si prevede che anche i soggetti individuati dalle imprese quali responsabili interni del controllo sulle attività esternalizzate delle funzioni di revisione interna, *risk management* e *compliance*, dispongano altresì di adeguati requisiti di idoneità alla carica, in coerenza con la policy definita all'articolo 5, comma 2, lettera l).

Nella Sezione II - Obblighi di comunicazione all'IVASS - è stato modificato **l'articolo 36** (ora rubricato come "Comunicazioni in caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, *risk management* e di *compliance*) per renderlo omogeneo alle previsioni dell'articolo 35 (Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti), a eccezione del termine per la preventiva comunicazione all'IVASS (almeno sessanta giorni) e dell'obbligo di invio della bozza del contratto e di ogni altro elemento informativo che consenta di valutare, tra l'altro, l'opportunità economica e finanziaria della scelta.

Da tali modifiche consegue che l'IVASS può avviare un procedimento amministrativo di ufficio, e non più ad istanza di parte, qualora sussistano i presupposti per il divieto dell'esternalizzazione. Ciò comporta la modifica della Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Per quanto riguarda gli Allegati al Regolamento ISVAP n. 20/2008: i) è stato aggiunto un Allegato (Allegato 1) riportante il documento sul contenuto minimale delle nuove politiche di indirizzo che dovranno essere approvate dall'organo amministrativo, in aggiunta a quelle già previste, che traggono origine dalle linee guida emanate da EIOPA che l'IVASS intende far proprie al fine di fornire alle imprese indicazioni per un progressivo allineamento alle nuove logiche *Solvency II*; ii) è stato rimosso il precedente Allegato 3 (Prospetto riepilogativo dei contratti di esternalizzazione in vigore); iii) sono stati rinumerati gli allegati.

Le modifiche apportate dal Provvedimento al Regolamento n. 36/2011 sono volte al recepimento dei principi contenuti nelle linee guida EIOPA⁸ in materia di investimenti e in particolare sono finalizzate a dare concreta attuazione al cd. *prudent person principle*, già in parte sottinteso nel più generale principio della sana e prudente gestione – che si estende a tutti gli investimenti attuati dalla compagnia.

Le modifiche sono altresì volte al recepimento del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (cd. decreto "Destinazione Italia") convertito con modificazioni con legge n. 9 del 21 febbraio 2014, e in particolare alla introduzione di due nuove classi di attività ammesse alla copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione:

⁸ In particolare le linee guida EIOPA sul Sistema di *Governance*.

- le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli simili emessi da società non quotate, ad eccezione di banche e micro-imprese, ivi incluse obbligazioni con clausole di subordinazione e di partecipazione (cd mini-bond),
- la nuova tipologia di operazioni di cartolarizzazione di obbligazioni prevista dalla L.130/99 come emendata dal Decreto, comprese le cartolarizzazioni aventi ad oggetto obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli simili di cui al precedente alinea.

Le modifiche ed integrazioni tese al recepimento degli orientamenti internazionali, interessano prevalentemente la Parte II del Regolamento n. 36/2011 – Linee guida in materia di investimenti - che delinea i principi cui deve allinearsi la *governance* degli investimenti. Le modifiche volte al decreto Destinazione Italia consistono invece in integrazioni alla Parte III del Regolamento – Disposizioni in materia di copertura delle riserve, la quale è stata affetta anche da alcuni meri allineamenti alle modifiche e integrazioni apportate nella Parte II.

Di seguito si evidenziano gli articoli del Regolamento ISVAP n. 36/2011 innovati dal presente Provvedimento:

Parte II – Linee guida in materia di investimenti

Nel Titolo I (Politica degli investimenti), al Capo I (Disposizioni di carattere generale), all'articolo 4 (Principi generali nella gestione degli investimenti), oltre al richiamo del "principio di proporzionalità" basato sulla natura, portata e complessità dei rischi aziendali inerenti all'attività dell'impresa, è stato introdotto l'esplicito riferimento, nella definizione della politica di investimento, all'obiettivo della sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

Il nuovo comma 1 bis vuole inoltre precisare che, qualora sussistano conflitti di interesse nell'attività di investimento, l'impresa assicura che l'investimento stesso venga effettuato nel miglior interesse degli assicurati e dei beneficiari.

All'articolo 6 (Alta direzione), viene sostituito il termine "*rating*" con quello più generico di valutazione del merito creditizio. Inoltre si introduce il riferimento al "contesto del mercato finanziario" che l'Alta direzione dovrà considerare in sede di attuazione degli obiettivi di investimento fissati dall'organo amministrativo.

Nel Capo III – Delibera quadro sugli investimenti - **all'articolo 8** (Oggetto della delibera), nell'ambito della delibera che definisce la politica degli investimenti, tra i criteri di selezione degli investimenti viene inserita l'esplicita indicazione delle condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attività.

L'articolo 11 (Sistema di gestione dei rischi di investimento) è stato integrato:

- estendendo, nelle valutazioni degli investimenti, anche alle "attività di natura non ricorrente" le specifiche procedure di analisi previste per le attività di investimento maggiormente rischiose;
- con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, con le previsioni volte a garantire la piena comprensione dei rischi dell'investimento, l'allineamento degli interessi dei soggetti coinvolti.

La finalità delle integrazioni, in coerenza con i principi delle sopra citate linee guida EIOPA, è di sensibilizzare ulteriormente le imprese verso valutazioni preventive in particolare su operazioni che potrebbero presentare un profilo di rischio maggiore.

In coerenza con tale principio, è stato modificato il comma 3, con l'intento di considerare nelle valutazioni del grado di sicurezza degli investimenti di impresa non solo le informazioni fornite da soggetti terzi (quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali o organismi di valutazione del rating), ma anche i principali indicatori di rischio definiti dalla stessa impresa, che tengano conto della propria politica di gestione dei rischi di investimento e della propria strategia.

All'**articolo 12** (Attività della funzione di *risk management* nell'area patrimoniale e finanziaria) è stata introdotta la previsione per cui la funzione di *risk management* definisce le metodologie con cui l'impresa valuta anche il grado di sicurezza delle attività finanziarie, in particolare di quelle complesse.

Sulla scia dei principi sopra richiamati, all'**articolo 13** (Operazioni su strumenti finanziari derivati), è stata introdotta la previsione, nel caso in cui l'impresa ricorra a strumenti finanziari derivati per ridurre i rischi o agevolare la gestione efficace del portafoglio, di disporre di evidenze che comprovino la concreta realizzazione delle finalità perseguite. Inoltre è stata introdotta la precisazione per cui i contratti derivati sono stipulati anche a condizione che la controparte abbia un'adeguata qualità creditizia.

Parte III – Disposizione in materia di copertura delle riserve tecniche

Come sopra detto, alcuni articoli di tale Parte sono interessati da modifiche ed integrazioni, derivanti dalla necessità di garantire la coerenza con le modifiche già introdotte nella Parte II del presente Schema di Regolamento. Si tratta degli **articoli 16 e 22** entrambi rubricati come "Attività Ammissibili" rispettivamente per le attività a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione contro i danni.

In entrambi gli articoli sono stati inseriti il richiamo ai principi di cui all'articolo 4 oggetto di integrazione e l'esplicito riferimento alla considerazione della natura e della durata delle obbligazioni nonché dei rischi assunti in sede di selezione degli attivi da utilizzare a copertura delle riserve tecniche.

Altri articoli della Parte III hanno invece recepito le disposizioni del decreto Destinazione Italia. In particolare agli **articoli 17 e 23**, entrambi rubricati come "Categoria A – Investimenti" e relativi, rispettivamente, alle attività a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione contro i danni, sono state apportate le seguenti integrazioni:

- nella macroclasse A1) (Titoli di debito ed altri valori assimilabili) sono introdotte le classi di attività:
 - A.1.2d) che accoglie obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*;
 - A.1.9) che accoglie titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*;
- è previsto che le nuove classi di attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

- con riferimento alla macroclasse A5) (Investimenti Alternativi) è previsto che il limite posto all'esposizione verso un singolo fondo è elevato al 3% qualora il fondo investa prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alle classi di attività di nuova introduzione.

Agli **articoli 21 e 27** entrambi rubricati come "Limiti comuni a più classi di attività" e relativi, rispettivamente, alle attività a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione contro i danni, è stato precisato che ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d) e A.1.9), si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

I modelli 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato 3 e i modelli 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato 4 al Regolamento 36/2011 sono stati modificati al fine di includere nei prospetti relativi alle attività a copertura delle riserve tecniche anche le categorie di attivi di nuova introduzione.

Le modifiche apportate al Regolamento n. 15/2008, ed in particolare all'articolo 6, commi 5 e 6, si limitano all'abrogazione dei citati commi in conseguenza dell'inclusione delle previsioni degli stessi nell'articolo 28 bis del Regolamento ISVAP n. 20/2008 da ultimo modificato con il presente Provvedimento. La modifica apportata si inquadra nell'obiettivo di graduale razionalizzazione dell'informativa all'IVASS da parte delle imprese e dei gruppi.

La modifica apportata alla Tabella del Regolamento n. 2/2006 è una conseguenza delle modifiche apportate dal presente Provvedimento all'articolo 36 del regolamento ISVAP n. 20/2008. La modifica apportata fa venir meno l'avvio di un procedimento di parte in caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna. La *ratio* della revisione del testo regolamentare risiede nella volontà di disciplinare tale fattispecie al pari dell'esternalizzazione delle funzioni di *risk management* e di *compliance* e delle altre attività essenziali ed importanti.